COMUNE DI TERZO - Prot 0000957 del 17/04/2025 Tit 5 Cl 1 Fasc

Copia

Comune di Terzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

Approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva - anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quarantacinque nella solita sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOLFERINI Maurizio - Sindaco	Sì
2. BORGATTA Federica - Vice Sindaco	Sì
3. STEFANINI Pietro Domenico - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora CURELLI Dott.ssa Valeria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SOLFERINI Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Sindaco - Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Arch. Maurizio Solferini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Mignone Dott.ssa Annagiulia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1^ gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 27/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la Tariffa corrispettiva in modalità binomia;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 06/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 del prelievo in forma trinomia, in sostituzione della precedente modalità binomia, ed è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in adeguamento al TQRIF;
- il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2025:
- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26/04/2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto che:
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022, n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022, n. 91/2022, dispone che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva*

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

- ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26/04/2023 "*3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente*";

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 06/05/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025;
- l'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e s.m.i., rubricato "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" prevede che "*8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. 8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024*";

Vista la nota del 09/04/2024 protocollo n. 449/24, acquisita al prot. 1016 del 18/04/2024 con la quale il C.S.R. - Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - ha trasmesso:

- il Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-2 - Aggiornamento 2024-2025, predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dal CSR – Ente Territorialmente Competente - Paragon Business Advisors S.r.l.;
- la relativa relazione di validazione;

Dato atto che con deliberazione n. 8 in data 23/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha preso atto dell'aggiornamento 2024-2025 del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-2, predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dal CSR – Ente Territorialmente Competente - Paragon Business Advisors S.r.l.;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:
- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a

misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);
- la quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le tariffe, trasmesse dal concessionario Società Econet S.r.l. ed acquisite al prot. n. 825 in data 02/04/2025 per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2025, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Relazione Tariffe 2025, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC acquisita in data 02/04/2025 al prot. n. 826, nella quale la Società attesta che:
- per l'anno 2025 il PEF validato riporta un importo complessivo di euro 13.320.272;
- si evidenzia come il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile passi da euro 8.097.161 anno 2024 a euro 7.773.162 anno 2025, mentre il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso passi da euro 5.246.498 anno 2024 a euro 5.547.110 anno 2025;
- gli importi del PEF sopra evidenziati assumono rilievo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai sensi del MTR, quindi massime, per l'Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo;
- la data di approvazione delle tariffe da parte dei Comuni è fissata al 30/04/2025 (salvo proroghe);

Valutato pertanto che:
- ai fini del calcolo tariffario 2025, la Variabile Calcolata di Ambito viene determinata per una percentuale pari al 62% del totale costo variabile in simulazione, nel rispetto del tetto massimo del PEF validato ed in ottemperanza al Regolamento Tariffario vigente;
- per la determinazione delle tariffe 2025 sono stati mantenuti gli stessi coefficienti KA-KB (per le utenze domestiche parte fissa e variabile calcolata) e KC-KD (per le utenze non domestiche parte fissa e variabile calcolata) in continuità con l'annualità 2024;
- a livello di Ambito nel 2025 l'incidenza dei costi fissi tra UD e UND è la seguente:
  UD 74,08%
  UND 25,92%
- tale ripartizione tiene conto delle percentuali di Ambito dei PEF 2015 dei 37 Comuni in TARIP anno 2025;

Rilevato che, a partire dall'anno 2025, la società ECONET non potrà più provvedere alla copertura dell'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), a causa dell'esaurimento delle risorse di cui al "*Protocollo di intesa tra Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese e ECONET SRL – società affidataria servizio pubblico in applicazione dell'accordo di programma finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nell'area omogenea n.1 Ovadese – Acquese*" del 05 febbraio 2019;

Atteso che è facoltà del Comune, ai sensi di legge e di Regolamento Tariffario Consortile TARIP, deliberare a proprio carico in merito al riconoscimento di tale abbattimento e in quale percentuale a partire dal 2025 e per ogni anno successivo;

Atteso che:
- con nota in data 02/04/2025 si è provveduto a richiedere ad ECONET SRL sia il n. di utenti che attualmente beneficiano della riduzione sia una stima dei costi a carico del Comune;
- con nota acquisita al prot. n. 859 in data 07/04/2025, ECONET SRL ha fornito i dati richiesti;

Ritenuto, al riguardo, di mantenere, per l'anno 2025, l'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e per i nuclei con bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), con relativi oneri a carico del Comune e, pertanto, di formulare linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè adotti gli atti conseguenti di natura contabile;

Dato atto che il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare n.2/DF del 22 novembre 2019, rileva che gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art.13, comma 15, d.l. n. 201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di pubblicazione;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2021, n.11290, la quale ha qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, cosicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dell'art. 1 comma 683, legge n. 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della Tariffa Corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge n. 147/2013;

Dato atto della necessità di deliberare le tariffe in relazione ai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario elaborato dal Gestore Econet S.r.l., validato dall'Ente territorialmente competente, ed ai sensi del vigente regolamento comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2025, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, come risultanti negli allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione;

3) di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

4) di prendere atto della Relazione Tariffe 2025, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC acquisita in data 02/04/2025 al prot. n. 826, allegata alla presente deliberazione;

5) di mantenere, per l'anno 2025, l'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e per i nuclei con bambini fino a 36 mesi (attualmente pari al 50% del costo di svuotamento), con relativi oneri a carico del Comune e, pertanto, di formulare linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè adotti gli atti conseguenti di natura contabile;

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1^ gennaio 2025;

7) di demandare agli Uffici, anche se non sussiste obbligo in quanto entrata di natura patrimoniale, la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del d. l. 201/2011;

8) di trasmettere la presente alla Società concessionaria Econet S.r.l. tramite PEC;

9) stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, d. lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : SOLFERINI Maurizio

Il SEGRETARIO
F.to : CURELLI Dott.ssa Valeria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2025 al 02/05/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Terzo, lì _____

Il SEGRETARIO
F.to:CURELLI Dott.ssa Valeria

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, _____

Il SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …….

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il SEGRETARIO
CURELLI Dott.ssa Valeria

COMUNE DI TERZO - Prot 0000957 del 17/04/2025 Tit 5 Cl 1 Fasc
COMUNE DI TERZO - Prot 0000825 del 02/04/2025 Tit 1 Cl 1 Fasc

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2025

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2025**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2025** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,31** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2025 si confermano le seguenti tariffe:
- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2025 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

    - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
    - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.